

pagina 1 di 4
N. R.G. 59660 /2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59660 /2019 promossa da:
CONDominio GLI V****a VIA L****a 48 (C.F. 97805330582), con il
patrocinio dell'avv. C****e A****o , elettivamente domiciliato in S****a
Telematica presso il difensore avv. C****e A****o

ATTORE

contro

UGO A****S (C.F. M****a), con il patrocinio dell'avv.
A****O A****I, elettivamente domiciliato in C****A L****A
F****o, 179 00146 ROMA presso il difensore avv. A****O A****I

CONVENUTO

UNIPOL SAI SPA (C.F. 00818570012), con il patrocinio dell'avv. M****O
L****I , elettivamente domiciliato in VIA DEI A****O, 16 00196 ROMA
presso il difensore avv. M****O L****I

TERZO CHIAMATA

CONCLUSIONI

come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni .
Sentenza n. 1/2022 pubbl. il 03/01/2022
RG n. 59660/2019

pagina 2 di 4

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis, CPC il Condominio Gli V****a A -I Via L****a 48 ha convenuto in giudizio A****S Ugo, nella qualità di ex amministratore, alla restituzione della somma di 59.558,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo, previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto tra le parti per grave inadempimento del resistente. Nel costituirsi in giudizio, il resistente chiedeva, in via preliminare, disporsi il mutamento del rito da speciale richiesto ad ordinario; autorizzare ex art. 269 CPC la chiamata in causa della società Ass.ce Unipol Sai e nel merito respingere la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, disposto il mutamento del rito da speciale ad ordinario, la società UnipolSai Ass.ni spa nel costituirsi in giudizio ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto dellodierno convenuto, l'annullabilità del contratto per dichiarazioni reticenti, la non indennizzabilità dell'evento per l'operatività della polizza per atti dolosi. Concessi i termini ex art. 181 co. VI CPC, la causa di natura documentale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies CPC all'udienza dello 02.07.2021, poi trattenuta in decisioni senza termini tenuto conto del carico di ruolo.

Letti gli atti ed i documenti di causa;

richiamati, in via preliminare, i provvedimenti istruttori emessi in corso di causa con riferimento sia alla richiesta di acquisizione della relazione peritale per conto del Condominio attore, sia con riferimento all'espletamento della CTU ed alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 263 CPC.

Ebbene, come si evince dal fascicolo di parte attorea, reputata onerata alla prova rigorosa dei fatti posti a fondamento della domanda, soprattutto nella materia de qua ove si discute di ammanco di cassa e violazione di doveri da parte dell'amministratore inerenti il mandato nei confronti del consesso condominiale, la stessa ha provveduto al deposito della sola relazione tecnica di parte e del verbale

Sentenza n. 1/2022 pubbl. il 03/01/2022
RG n. 59660/2019

pagina 3 di 4

relativo al passaggio delle consegne, mentre nessuna allegazione risulta essere effettuata da parte del Condomini o attore in persona del nuovo amministratore, della documentazione di proprietà ed in possesso del Condominio medesimo a sostegno della doglianza dei fatti lamentati.

Con ciò si intende dire che in allegato alla relazione tecnica ed al fascicolo di parte attrice non sono stati offerti i documenti, in originale, che compro vino le doglianze attoree ; né sarebbe stato possibile procedere alla nomina di un CTU per ricavare elementi di conferma di quelli posti dall attore in quanto in tal caso la relazione di Ufficio sarebbe stata esplorativa.

Ed infatti, la stessa parte attrice , nell insistere nell ammissione di una CTU di natura contabile (all udienza del 10.06.2021), ha rappresentato che la documentazione non è stata allegata a l fascicolo telematico in quanto costituita da una mole di documenti in ogni caso richiamati nella perizia di parte depositata , con la conseguenza che il CTU avrebbe dovuto reperire presso le parti la documentazione in esame per effettuare l elaborato. Invece come noto il CTU non può svolgere il proprio elaborato peritale su documentazione offerta dalle parti in modo tempestivo onde garantire l integrità del contraddittorio. Perciò , il richiamo della documentazione posta a sostegno dell azione ordinaria non equivale alla allegazione della medesima ai fini di a dempiere all onere della prova.

La parte attrice avrebbe dovuto depositare in via telematica ovvero chiedere autorizzazione al deposito in forma cartacea laddove la documentazione fosse di notevole quantità sin dal deposito del proprio atto introduttivo ed in ogni caso con le memorie istruttorie.

Lomissione in esame non può ritenersi supplita con il mero richiamo alla perizia di parte, che peraltro di per sé non costituisce un mezzo di prova definitivo .

Tali osservazioni conclusive esimono dal valutare la posizione difensiva dedotta dalla società Assicuratrice.

Ne consegue il difetto di prova della domanda con il rigetto ed in ragione della

Sentenza n. 1/2022 pubbl. il 03/01/2022
RG n. 59660/2019

pagina 4 di 4

soccombenza la condanna al pagamento delle spese di lite, tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni divers a istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone :

- 1) Res pinge la domanda ;
- 2) Condanna il Condominio attore, Condominio degli V****a Via M orrone n. 48 , a rimborsare alla parte convenuta, Ugo A****S , le spese di lite che si liquidano in 9.000 ,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge ;
- 3) Condanna altresì la parte attrice, Con do mi ni o de gl i Abe ti Via M or ro ne n. 48, a rimborsare al la ter za chi am at a, la so ciet à Uni po l Sai Ass icur az io ni spa , le spese di lite, che si liquidano in 3. 00 0, 00 per co mp et enze pro fe ss io na li, ol tre iv a, cpa e spese generali ;
- 4) Compensa le spese di lite tra convenuto e terza chiamata.

ROMA , 31 dicembre 2021

Il Giudice

Antonella Zanchetta

Sentenza n. 1/2022 pubbl. il 03/01/2022

RG n. 59660/2019